

SCHEMA TECNICA
LEGGE REGIONALE 2008, N. 6

Istituzione del fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli di vittime di incidenti mortali sul lavoro

La legge in oggetto ha come obiettivo l'istituzione di un fondo per il sostegno socio- educativo, scolastico e formativo dei figli (fino ai 25 anni di età) delle vittime di incidenti mortali verificatisi sul lavoro e aventi residenza, al momento del decesso, sul territorio regionale.

L'art. 1 delinea le finalità della legge, ovvero, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno e, conseguentemente, la promozione di misure concrete di solidarietà a favore dei figli di lavoratori deceduti in seguito ad incidenti mortali sul lavoro.

L'art. 2 istituisce, appunto, uno specifico fondo, le cui risorse è previsto possano essere integrate da eventuali entrate provenienti dallo Stato o da persone fisiche e giuridiche.

L'art. 3 elenca una serie di requisiti per poter accedere al fondo, tra cui, in particolare: lo status di figlio di genitore deceduto a seguito d'infortunio sul lavoro anche qualora la vittima risultasse priva di copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; età non superiore a venticinque anni; genitore deceduto residente al momento del decesso sul territorio della regione Emilia Romagna; iscrizione ad un servizio socio- educativo per la prima infanzia, scolastico, di ogni ordine e grado, università o corso di formazione professionale, nonché reddito del nucleo familiare accertato secondo i criteri ISEE non superiore a quanto determinato annualmente dalla Giunta.

L'art. 4 prosegue specificando quali spese, al netto di eventuali riduzioni, agevolazioni o esenzioni da parte di chi eroga il servizio, debbono intendersi rimborsabili ad opera del fondo.

Ancora, l'art. 5 prevede che la Giunta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge adotti apposito provvedimento per definire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione del contributo.

L'art. 6 pone, infine, dei limiti temporali, prevedendo che i contributi siano riconosciuti per gli eventi mortali che si verifichino dal momento dell'entrata in vigore della legge.